



*Istituto Superiore di Sanità*

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**per la realizzazione del progetto**  
**“Sorveglianza epidemiologica della coorte balcani**  
**(Sebal-2): aggiornamento dello studio di**  
**mortalità ed effettuazione di uno studio sulle**  
**ospedalizzazioni per tumore”**

**Fasc. N. 3S27**

**tra**

**L’Istituto Superiore di Sanità**, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

**E**

**L’ A.I.R.TUM. ONLUS – Associazione Italiana Registri Tumori**, di seguito denominato “AIRTUM” - codice fiscale 97571460019 con sede in Milano, Via Ricciarelli, n.29, cap. 20148 rappresentato per la stipula del presente atto dal Presidente Prof. Massimo Rugge

**PREMESSO CHE:**

- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, deve assicurare, anche in virtù di precisi obblighi internazionali, lo svolgimento delle competenze attribuite allo Stato in materia di sorveglianza epidemiologica delle principali malattie trasmissibili e non trasmissibili, e di profilassi internazionale anche in coordinamento con le principali Autorità comunitarie e internazionali;
- tra le funzioni della suddetta direzione generale è prevista anche la prevenzione nella popolazione a rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di screening;
- l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico della Difesa ha già condotto, con un finanziamento del



*Istituto Superiore di Sanità*

Ministero della Salute, uno studio retrospettivo sulla mortalità della coorte Balcani;

- risulta necessario aggiornare lo studio sulla mortalità di cui sopra ed effettuare implementarlo con uno studio sulle ospedalizzazioni per tumore al fine di valutare il profilo di salute della coorte di veterani dei Balcani;
- l'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, approvato e reso esecutivo con Decreto dirigenziale del 20.12.2017, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 26.01.2018 al decreto n. 508 per la realizzazione del progetto "Sorveglianza epidemiologica della coorte Balcani (Sebal-2): aggiornamento dello studio di mortalità ed effettuazione di uno studio sulle ospedalizzazioni per tumore" che fissa come data di inizio attività il 19.02.2018 e la scadenza in data 19.02.2021;
- nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all'Accordo di collaborazione con il Ministero è prevista la collaborazione con l'AIRTUM;
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1** (Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e l'AIRTUM, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto "Sorveglianza epidemiologica della coorte Balcani (Sebal-2): aggiornamento dello studio di mortalità ed effettuazione di uno studio sulle ospedalizzazioni per tumore", così come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto.



*Istituto Superiore di Sanità*

## **Articolo 2** (Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 19.02.2018 e avranno scadenza il 19.02.2021.

L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 23, comma 1, D.Lgs n. 33/2013.

## **Articolo 3** (Contributo)

Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 10.000,00 (diecimilaventunomilatrecento/00) e sarà trasferito subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero all'AIRTUM, che ha il compito di gestione delle spese per l'intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:

- 30%, pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento
- 40% pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) alla data del 19 febbraio 2020, successivamente all'invio da parte dell'AIRTUM della relazione scientifica delle attività svolte e dei rendiconti semestrali di cui all'art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 30%, pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) come saldo del contributo alla scadenza del presente accordo.

All'atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l'AIRTUM dovrà all'ISS la seguente documentazione:

- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell'ISS dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.



*Istituto Superiore di Sanità*

Le richieste di pagamento di cui sopra ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.Lgs. n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito del Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), dovranno indicare il conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti – anche in maniera non esclusiva – del presente accordo.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

L'AIRTUM dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s'impegnano a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

#### **Articolo 4**

(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l'AIRTUM il Prof. Massimo Ruge e per l'ISS la Dott.ssa Roberta De Angelis.

#### **Articolo 5**

(Rendicontazioni e Relazioni Scientifiche)

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'AIRTUM trasmette all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dall'AIRTUM utilizzando il modello di rendicontazione allegato.

**Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'AIRTUM che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.**



*Istituto Superiore di Sanità*

**L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.**

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario.

Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell'ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l'autorizzazione al Ministero della Salute.

La variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza del presente accordo.

**Articolo 6**  
(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).

L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all'ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.



*Istituto Superiore di Sanità*

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale non è possibile rimborsare il personale strutturato con contratti a tempo indeterminato all'interno dell'AIRTUM.

Ad integrazione del personale in forza ai propri ruoli organici, l'AIRTUM ha facoltà di avvalersi della collaborazione di ulteriori risorse umane qualificate, compresi borsisti o soggetti destinatari di assegni di ricerca, ovvero sottoscrittori di specifico contratto di lavoro temporaneo, nel rispetto della vigente normativa, dei quali deve essere chiaro l'elevato grado di professionalità scientifica mirata alle finalità dell'accordo stesso al fine di garantire il miglior esito dello studio.

Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 7**

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'AIRTUM nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, l'AIRTUM non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall'ISS al referente scientifico del Ministero.



*Istituto Superiore di Sanità*

La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione sanitaria"

#### **Articolo 8**

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'AIRTUM che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'AIRTUM, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'AIRTUM non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'AIRTUM ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

#### **Articolo 9**

(Tutela dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, secondo quanto disposto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n.679/2016 (GDPR) e dalla normativa vigente italiana (D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101).



*Istituto Superiore di Sanità*

**Articolo 10**

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

**Articolo 11**

(Codice Unico di Progetto)

L'AIRTUM si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

**Articolo 12**

(Imposta di registro e di bollo)

Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

L'importo relativo a tale onere sarà versato dall'AIRTUM sul conto corrente dell'ISS – UBI Banca IBAN: IT88K0311103206000000000405.

Il presente atto redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'ISS:

Il Direttore delle Risorse  
Umane ed Economiche  
(Dott.ssa Rosa Maria Martocchia)

Per l'AIRTUM:

Il Presidente  
(Prof. Massimo Ruge)